

30000 / 18



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANDREA SCALDAFERRI - Presidente -

Dott. ANTONIO VALITUTTI - Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

Dott. LORIDANA NAZZICONE - Consigliere -

Dott. MASSIMO F. ABELLA - Rel. Consigliere -

Cggt. 10

BANCA
Conto corrente -
Estratto conto -
Approvazione tacita -
Effetti -
Incontestabilità
delle risultanze del
conto - Limiti
Motivazione
semplificata

U.d. 09/10/2018 - CC

R.G.N. 18731/2017

Cea. 30000
Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 18731-2017 proposto da:

BANCA ESPERIA SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA OSILAVIA 39-F, presso lo studio dell'avvocato SILVIO CARLONI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCESCO BOCHICCHIO;

C.U. + C.I.

- ricorrente -

contro

dell'assoluta impossibilità di darvi corso.

2. — Il motivo è fondato.

E' consolidato il principio per cui ai sensi dell'art. 1832 c.c., la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale, nonché la verità contabile, storica e di fatto delle operazioni annotate (con conseguente decadenza delle parti dalla facoltà di proporre eccezioni relative ad esse), ma non impediscono la formulazione di censure concernenti la validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti (per tutte: Cass. 17 novembre 2016, n. 23421; Cass. 26 maggio 2011, n. 11626; Cass. 14 febbraio 2011, n. 3574, secondo cui l'approvazione tacita dell'estratto conto ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista, menzionati nel conto stesso come causali di determinate annotazioni di debito). Tutto ciò significa che l'approvazione tacita del conto non impedisce di sollevare contestazioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto corrente (Cass. 18 maggio 2006, n. 11749).

Come precisato da questa Corte, deve infatti ritenersi che l'approvazione dell'estratto conto — per quel che riguarda i cosiddetti aspetti sostanziali, restando invece disciplinati dal secondo comma dell'art. 1832 quelli formali — abbia la funzione di rendere incontestabile in giudizio la verità storica dei dati riportati nel conto, ivi compresa l'esistenza degli ordini e delle disposizioni del correntista nel conto stesso menzionate come causale di determinate annotazioni di addebito, lasciando aperta la possibilità di porre in questione la portata ed il significato giuridico di quei fatti (Cass. 15 giugno 1995, n. 6736, in

motivazione).

Nella fattispecie dedotta in giudizio si dibatte della quantificazione dell'importo che doveva accreditarsi agli odierni controricorrenti quale guadagno maturato in forza di operazioni in derivati (opzioni *put*) precedentemente poste in essere: si legge nella sentenza impugnata che la banca aveva infatti sostenuto di aver omesso di defalcare «il valore di chiusura dell'indice sottostante alle opzioni e cioè di aver accreditato il puro prezzo di esercizio delle opzioni anziché il differenziale fra tale prezzo e il valore di chiusura dell'indice sottostante».

Come è evidente, allora, l'approvazione ex art. 1832 c.c., da parte della banca, non ha avuto l'effetto di rendere incontestabile la spettanza della somma oggetto di annotazione in conto, giacché la controversia non ha investito la verità storica dell'operazione di accreditamento (che è, in sé, del tutto pacifica), quanto il dato della mancata spettanza di una parte della somma attribuita ai controricorrenti (e ciò per effetto dell'asserito errore in cui l'odierna istante sarebbe incorsa allorché procedette alla contabilizzazione delle somme dovute agli investitori). In altri termini, ciò di cui si controverte è la conformità o meno dell'attuata liquidazione degli strumenti finanziari allo statuto che ne disciplinava il rendimento: sicché, in definitiva, la contestazione concerne l'insussistenza del titolo giuridico posto a fondamento dell'accreditamento operato in favore dei correntisti (o meglio: l'assenza del titolo che potesse giustificare una parte di tale accreditamento).

3. — La sentenza va dunque cassata con rinvio della causa alla Corte di appello di Torino, cui è pure demandato di statuire sulle spese del giudizio di legittimità.

Il giudice del rinvio dovrà conformarsi al seguente principio di diritto: «*Nel contratto di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto, ai sensi dell'art. 1832, comma 1, c.c., non impedisce di sollevare contestazioni*

ed eccezioni che siano fondate su ragioni sostanziali attinenti alla legittimità, in relazione al titolo giuridico, dell'inclusione o dell'eliminazione di partite del conto».

P.Q.M.

La Corte

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa al Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1^a Sezione Civile, in data 9 ottobre 2018.

Il Presidente



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi, 2.0. NOV. 2018



Il Funzionario Giudiziale
Giuseppina CDDG

